



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Circolare n.1 del 15 Gennaio 2025

Legge 30 Dicembre 2024 n. 207- Legge di Bilancio 2025

Novità fiscali

Interventi sulle aliquote su Irpef e sui redditi di lavoro dipendente

La legge di Bilancio 2025 stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote Irpef (23, 35 e 43 per cento), già previsto, in deroga alla disciplina del Tuir, per l'anno 2024 dal Dlgs n. 216/2023, e l'ampliamento della cosiddetta "no tax area" fino a 8.500 euro previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni assimilati, già introdotto per il 2024 anch'esso dal decreto n. 216/2023, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

L'ampliamento viene effettuato modificando da 1.880 a 1.955 euro la detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15mila euro prevista dal Tuir (articolo 13 comma 1 lettera a)) e adeguando conseguentemente l'importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell'anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia.

Inoltre, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall'anno d'imposta 2025, in favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20mila euro (rapportati all'intero anno) è riconosciuto un bonus, calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito, mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20mila e 40mila euro è riconosciuto un contributo, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32mila euro, e di importo decrescente per redditi da 32mila euro in su, che si azzerà alla soglia dei 40mila euro.

I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.

Limiti alle detrazioni fiscali

La legge di Bilancio 2025 introduce nel Tuir il nuovo articolo 16-ter, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Sono previste alcune esclusioni dal calcolo del limite, come le spese sanitarie detraibili, le somme detraibili in quanto investimenti in start-up e in PMI, mentre per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici o per altri casi di detrazione ripartita in più annualità viene specificato che rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono esclusi dal computo anche gli interessi passivi e altri oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese per interventi edilizi detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Novità riguardanti le detrazioni per familiari a carico

Cambia la detrazione per figli a carico, che si prevede possa applicarsi esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata. La detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio.

Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, pari a 750 euro per ciascun ascendente convivente, da ripartire *pro quota* tra coloro che hanno diritto alla detrazione.

Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

Modifiche al regime forfetario

Per il 2025 viene aumentato da 30mila a 35mila euro il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Detrazioni Irpef per le spese di istruzione

Le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione passano da 800 a 1000 euro.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi

Viene confermata l'interpretazione autentica relativa all'applicazione del 26 per cento, a titolo di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi.

Rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Viene introdotta a regime la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con la possibilità di rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre.

Ritoccata dal 16 al 18% l'imposta sostitutiva dovuta per effettuare la rivalutazione.

Assegnazione agevolata beni ai soci

Viene riproposta la possibilità di versare un'imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnate o cedute da parte delle società commerciali ai soci.

L'imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all'8% (pari al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni.

Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

Viene prevista la riduzione dal 3 all'1,5 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

Viene prevista la possibilità per le imprese individuali di effettuare l'estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

L'adesione all'istituto comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Viene anticipata al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36% al 30% dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Restano esclusi gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Viene stabilita, inoltre, una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione, di maggior vantaggio per le abitazioni principali, e delle percentuali di detrazione relative all'eco-bonus (con esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili), al bonus per interventi di riqualificazione edilizia ed al sisma-bonus.

Riguardo all'eco-bonus, viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% (50% per le abitazioni principali) delle spese sostenute nell'anno 2025 e 30% (36% per le abitazioni principali) delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Stesse percentuali anche per la detrazione relativa agli interventi di riqualificazione edilizia, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare e con esclusione dalla detrazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Infine, analoghe percentuali anche per il sisma-bonus.

Stabilita, inoltre, la proroga della detrazione per l'acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5mila euro previsto per il 2024.

Viene, inoltre, previsto un "bonus elettrodomestici" per il 2025, che consiste in un contributo fino a 100 euro (200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro) per l'acquisto di un elettrodomestico a elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotto nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Si interviene, infine, anche sulla disciplina del Superbonus: in particolare, la detrazione del 65%, per le spese sostenute nell'anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Misure in materia di tracciabilità delle spese

È stato previsto che se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR per:

- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

Modalità di pagamento

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Deducibilità della spesa in capo all'impresa

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Deducibilità della spesa in capo al professionista

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

Anche per i costi di rappresentanza e quelli per omaggi, la detrazione è ammessa solo se le relative spese sono effettuate tramite versamento bancario o postale, oppure utilizzando carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali saranno deducibili solo se:

- il pagamento è effettuato con i mezzi sopra citati;
- rientrano nei limiti quantitativi già stabiliti.

Per quanto riguarda le spese di pubblicità e sponsorizzazione, data la loro diversa natura, dovrebbero essere deducibili anche se pagate in contanti.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari").

Misure in materia di lavoratori frontalieri

Stabilito il mantenimento dello status di lavoratore frontaliere ai soggetti che, rientrando nei requisiti previsti dagli accordi Italia-Svizzera, svolgono attività in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al 25% del totale della loro attività, relativamente al periodo che va dal 1° gennaio 2024 all'entrata in vigore del Protocollo di modifica dei predetti accordi.



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Agevolazione prima casa

Nell'ambito di una serie di misure volte a favorire sia l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione sia per agevolare il cambio ad una nuova prima casa in sostituzione della precedente, viene estesa, da uno a due anni, la durata del beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro, in caso di alienazione e riacquisto di immobili da destinare a prima abitazione.

Spesa detraibile per cani guida

Stabilito l'aumento da 1.000 a 1.100 euro della spesa detraibile, dall'imposta lorda, sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Incremento del "Bonus psicologico"

La legge di Bilancio 2025 rifinanzia il cosiddetto "bonus psicologico". La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l'anno 2024, incrementa le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l'anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

Interventi in materia di premi di produttività

Estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Proroga, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Si riconosce, pertanto, ai titolari di reddito d'impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0

La legge di Bilancio 2025 rimodula il termine entro il quale viene riconosciuto il credito d'imposta Transizione 4.0 e modifica alcune condizioni riguardanti la tipologia di investimenti, il periodo di effettuazione degli stessi investimenti e l'effettuazione dei relativi ordini e pagamenti.

In particolare:

- viene abrogata per il 2025 l'agevolazione per i beni immateriali 4.0;
- viene introdotto un tetto di spesa per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, assume quindi rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 tra le quali si segnalano:

- l'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);
- un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;



- la possibilità di cumulo con il credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall'1.1.2024

IRES agevolata al 20%

IRES agevolata al 20% (rispetto al 24 per cento) per il solo periodo d'imposta 2025, al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali rileva la destinazione a riserva dell'80% degli utili d'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

Previsti inoltre altri requisiti legati, tra l'altro, al numero di unità lavorative e a nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

La norma dettaglia inoltre i casi di decadenza e di esclusione dall'agevolazione.

Estensione del credito d'imposta Zes unica

Viene esteso al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 e con un limite di spesa pari a 2,2 miliardi per il 2025.

La norma detta gli specifici obblighi in capo agli operatori economici interessati di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili.

Prevista un'ulteriore comunicazione integrativa, corredata della relativa documentazione indicata, per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.

Viene demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti a tali obblighi.

Obbligo di PEC per gli amministratori di società

Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.

A decorrere dall'1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e a indicarlo al Registro delle imprese.

In merito a questa novità, sembra che al momento non siano stati stabiliti né termini specifici per l'adempimento, né sanzioni previste per eventuali inadempienze all'obbligo.

Non è ancora del tutto chiaro, inoltre, se l'obbligo si applichi esclusivamente agli amministratori nominati a partire dal 1° gennaio 2025 o se coinvolga anche coloro che già ricoprono il ruolo prima di questa data.